



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **15 giugno 2019**

## Il punto sulle spese di rappresentanza

*La disciplina del TUIR in vista della scadenza dei redditi*

Le spese di rappresentanza sono deducibili se **inerenti**, cioè sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, con l'obiettivo di **benefici economici, anche potenziali** in linea con le pratiche commerciali del settore, la misura non può essere superiore:

a)	<b>all'1,5%</b> dei ricavi e altri proventi <b>fino a euro 10 milioni</b> ;
b)	<b>allo 0,6%</b> dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro <b>10 milioni e fino a 50 milioni</b> ;
c)	<b>allo 0,4%</b> dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente <b>euro 50 milioni</b> ;
d)	successiva limitazione <b>del 75%</b> se spese di vitto e alloggio

La distinzione delle spese di rappresentanza è determinata dalla gratuità delle stesse, la carenza di un corrispettivo o di un obbligo di dare o fare per chi le riceve.

Ne discende che in tale categoria rientrano anche **gli omaggi a clienti**.

Se i beni ceduti gratuitamente rientrano nell'attività propria dell'impresa, il relativo costo è integralmente deducibile; se non vi rientrano rimangono deducibili se di valore unitario non superiore a 50 euro. Se superano detto limite rientrano nel novero delle spese sopra viste con le limitazioni elencate.